
Piteco S.p.A.

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2018

PREMESSA

La presente procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate (la "**Procedura**").

La Procedura è adottata da Piteco S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**Market Abuse Regulation**" o "**MAR**"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**").

Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) - ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dall'ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale - e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La presente Procedura è in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato.

1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1. Ove il contesto lo richieda, i termini di seguito definiti ovvero definiti nel testo della presente Procedura al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

Elenco delle Persone Rilevanti	l'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Giorno Lavorativo	tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.
Lista dei Soggetti Rilevanti	la lista dei Soggetti Rilevanti.
Operazioni Rilevanti	le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura.
Persone Rilevanti	i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
SDIR	il circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle <i>Regulated Information</i> .
Sede di Negoziazione	una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Società o l'Emittente	Piteco S.p.A., con sede legale in Via Mercalli 16, Milano
Soggetto Interessato	il soggetto come definito all'articolo 9.2.
Soggetto Preposto	Responsabile dell'Ufficio Investor Relations dell'Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati; in caso di assenza o impedimento, tali funzioni sono svolte dall'Amministratore Delegato.
SSA	il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle <i>Regulated Information</i> pubblicate.
Ufficio Investor Relation	si intende la funzione di Investor Relations della Società

2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Agli effetti della presente Procedura, si considerano soggetti rilevanti (“**Soggetti Rilevanti**”) (i) i Soggetti Rilevanti MAR e (ii) gli Azionisti Rilevanti come di seguito definiti.

2.2 Per soggetti rilevanti ai sensi della MAR (“**Soggetti rilevanti MAR**”) si intendono:

- (a) i componenti dell’organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (b) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive dell’Emittente.

2.3 Per azionista rilevante ai sensi del Regolamento Emittenti (“**Azionista Rilevante**”) si intende chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale dell’Emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’Emittente.

2.4 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata a cura del Presidente ovvero dell’Amministratore Delegato, con l’assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno ovvero, in caso di urgenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Delegato.

3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Agli effetti della presente Procedura si considerano persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti come definite agli articoli 3.2 e 3.3 (le “**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**”).

3.2 Per persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (“**Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti MAR**”) si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

3.3 Per persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti (“**Persone strettamente legate agli Azionisti rilevanti**”) si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- (e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

3.4 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (secondo il modello di comunicazione di cui all’Allegato B.2) circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni come definite all’articolo 5, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo (“**Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto rilevante MAR**”), costituente allegato alla lettera di accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).

3.5 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).

3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura (attraverso la comunicazione di cui all’Allegato B.2). Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti (“**Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti**”), costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione *mutatis mutandis* quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.

3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità,

restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGGETTO PREPOSTO

4.1 L'Ufficio Investor Relation svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2; in caso di assenza o impedimento del responsabile dell'Ufficio Investor Relation, tali funzioni sono svolte dall'Amministratore Delegato.

4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7;
- (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12.;
- (e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
- (f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza al Presidente e all'Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura devono sempre ed in ogni caso essere precedute da un preavviso verbale attraverso comunicazione telefonica; tali comunicazioni sono dirette all'attenzione del responsabile dell'Ufficio Investor Relator come segue:

- (a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla c.a. del responsabile dell'Ufficio Investor Relator – Via Mercalli 16, Milano
- (b) via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: investor@pitecolab.it
- (c) in caso di comunicazione telefonica al numero: 02 3660931 .

5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società (gli “**Strumenti Finanziari**”) qualunque ne sia l'ammontare (le “**Operazioni**”) come di seguito precisato.

5.2 Operazione compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR

5.2.1 Con riferimento ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:

- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;
- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

5.2.2 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato A.1 alla Procedura.

5.3 Operazione compiute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti

5.3.1 Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:

- (a) le azioni emesse dalla Società;
- (b) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di cui alla lettera (a);
- (c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di cui alla lettera (a) o scambiabili con esse;
- (d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di cui alla lettera (a) indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- (e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di cui alla lettera (a), rappresentanti tali azioni.

5.3.2 Si precisa che agli effetti della presente Procedura:

- (a) gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare le Operazioni di acquisto, vendita sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari di cui al precedente articolo 5.3.1;
- (b) non si considerano in ogni caso Operazioni rilevanti e, pertanto, non sono oggetto di comunicazione le operazioni elencate nell'Allegato A.2 alla Procedura;
- (c) gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti non si applicano qualora i predetti soggetti siano già tenuti a notificare le Operazioni effettuate in quanto Soggetti Rilevanti MAR o Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.

6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

6.1 Termini di comunicazione per i Soggetti Rilevanti MAR

6.1.1 La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante MAR al Soggetto Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "**Data dell'Operazione**"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.4.

6.2 Termini di comunicazione per gli Azionisti Rilevanti

6.2.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6.2.2, la comunicazione di cui all'articolo 5 da parte degli Azionisti Rilevanti al Soggetto Preposto deve avvenire in tempo utile in considerazione dei termini di comunicazione previsti al successivo articolo 8.2, lett. (b), e con le modalità indicate al successivo articolo 6.4.

In tal caso dovrà essere preventivamente trasmessa al Soggetto Preposto apposita delega con cui l'Azionista Rilevante incarica la Società ad effettuare, per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, le comunicazioni relative alle Operazioni di cui alla presente Procedura.

6.2.2 Le comunicazioni relative ad Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti che non abbiano trasmesso al Soggetto Preposto la delega di cui al precedente articolo 6.2.1, non devono essere inviate alla Società ai sensi della presente Procedura e, qualora erroneamente inviate, saranno considerate irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

6.3 Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

6.4 La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del modello di notifica di cui all'Allegato D ("**Modello di Notifica**"), debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:

(a) via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: investor@pitecolab.it

(b) in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: 02 3660931.

6.5 Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all'articolo 6.4 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare (le "**Operazioni Rilevanti**"). Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la esclusiva responsabilità (i) del Soggetto Rilevante MAR interessato, in forza della lettera di accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell'articolo 10.2 e (ii) dell'Azionista Rilevante interessato che abbia incaricato la Società, mediante trasmissione della delega di cui all'articolo 6.2.1.

7.2 Successivamente al raggiungimento dell'importo di cui al precedente articolo 7.1:

- (a) tutte le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono considerate Operazioni Rilevanti;
- (b) non sono comunicate le operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno. Per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5.3.1, lett. (d) l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

7.3 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1 il controvalore delle Operazioni:

- (a) è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
- (b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.

8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

8.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica, mediante (i) SDIR; ovvero (ii) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, nonché (iii) con le ulteriori modalità stabilite dalla Consob¹.

8.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire:

- (a) nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, tempestivamente e comunque entro il 3 Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione;
- (b) nel caso di Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno di calendario del mese successivo alla Data dell'Operazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8.3; il Soggetto Preposto effettua la comunicazione al pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 6.2.1.

8.3 Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma dell'articolo 6.2.2, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

8.4 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società in una apposita sezione denominata "*internal dealing*" accessibile nella sezione "*investor relations*".

9. BLOCKING PERIOD

9.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'Emittente sono ammessa (c.d. *blocking period*). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del *blocking period*.

¹ In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".

Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *blocking period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il “**Soggetto Interessato**”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *blocking period* nei seguenti casi:

- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period* come di seguito precisato.

9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2 (a), prima di effettuare l’Operazione durante il *blocking period*, il Soggetto Interessato richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione del Presidente e/o dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: (i) la descrizione dell’Operazione considerata; (ii) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (iii) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.2, la Società, con le modalità previste dal paragrafo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell’Operazione possano essere considerate eccezionali. Per “circostanze eccezionali” si intendono le situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l’eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l’altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Interessato medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2 (b), il Soggetto Interessato richiede alla Società l’autorizzazione al compimento dell’Operazione in tempo utile mediante apposita richiesta scritta da

trasmettere all'attenzione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente l'indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione durante un *blocking period*. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato.

9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza del Amministratore Delegato che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

(i) il Presidente, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e

(ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante MAR che sia anche Presidente della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro al Soggetto Interessato in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Interessato, entro il predetto termine di 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Interessato entro 3 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro-tempore* applicabile.

10.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti MAR, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all'articolo 2(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all'articolo 2(ii) (congiuntamente, la "**Nomina**"), od inviare ai medesimi con una delle modalità di cui al successivo articolo 10.4, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla Nomina, una comunicazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura) (la "**Comunicazione**"), mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti MAR in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Comunicazione sarà allegata copia della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Comunicazione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la lettera di accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato C della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dal Soggetto Rilevante MAR

interessato. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).

10.3 Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti, con una delle modalità di cui al successivo articolo 10.4, la comunicazione dell'adozione della Procedura (secondo lo schema di cui all'Allegato B) e della disponibilità di copia della stessa presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione indicata all'articolo 2.3. Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati a consegnare al Soggetto Preposto la lettera di accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato C della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dall'Azionista Rilevante interessato. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).

Resta inteso che in caso di mancata trasmissione della delega di cui all'articolo 6.2.1 al Soggetto Preposto da parte degli Azionisti Rilevanti, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

10.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo 10 sono effettuate dal Soggetto Preposto con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata consegnata a mano o con avviso di ricevimento; (ii) via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura; (iii) via posta elettronica certificata; (iv) con ogni ulteriore mezzo che preveda la notifica – anche elettronica – dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
 - titolare: Piteco S.p.A., con sede legale in Via Mercalli 16, Milano;
 - responsabile: Veneziani Riccardo, presso Piteco S.p.A..

11.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003.

12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

* * *

Allegati:

Allegato A.1: Elenco, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

Allegato A.2: Elenco delle operazioni esenti dagli obblighi di comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.

Allegato B.1: Modello di comunicazione.

Allegato B.2: Modello di comunicazione alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Allegato C: Lettera di accettazione.

Allegato D: Modello di Notifica.